



COMUNE DI SANTORSO (VI)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 15 del 18/05/2015

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del servizio;
- Art. 2 Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale;
- Art. 3 Pianificazione;
- Art. 4 Ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

- Art. 5 Classificazione dei rifiuti urbani;
- Art. 6 Rifiuti assimilati e criteri di assimilazione;
- Art. 7 Gestione delle frazioni di rifiuto;
- Art. 8 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani;
- Art. 9 Attrezzature per la raccolta e viabilità;
- Art. 10 Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta;
- Art. 11 Autocompostaggio;
- Art. 12 Centro di raccolta;
- Art. 13 Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto;
- Art. 14 Destinazione dei rifiuti raccolti;
- Art. 15 Associazioni di volontariato;
- Art. 16 Campagne di sensibilizzazione ed informazione;
- Art. 17 Spazzamento;
- Art. 18 Cestini stradali;
- Art. 19 Raccolta dei rifiuti abbandonati;
- Art. 20 Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche;
- Art. 21 Gestione dei rifiuti cimiteriali;
- Art. 22 Obblighi e divieti;

TITOLO III –DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA IDENTIFICAZIONE VOLUMETRICA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- Art. 23 Finalità;
- Art. 24 Codifica ed identificazione dei servizi;
- Art. 25 Obblighi del Gestore;

TITOLO IV ACCERTAMENTI SANZIONI E CONTENZIOSO

- Art. 26 Controlli ed accertamenti;
- Art. 27 Poteri del Gestore nell'attività di controllo (laddove sia affidata anche la gestione della tariffa);
- Art. 28 Sanzioni;
- Art. 29 Recupero spese;
- Art. 30 Autotutela;
- Art. 31 Entrata in vigore

ALLEGATO “A” Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;

ALLEGATO “B” Disciplina per la gestione e l'utilizzo del centro di raccolta

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del servizio

1. I servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani sono gestiti ai sensi dell'art. 198 e 200 del D.Lgs. 152/2006.
2. Le utenze che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di tali rifiuti, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati può essere fatto anche al soggetto Gestore del servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 188 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato e non rientra nella tariffa di cui alla parte seconda del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene, di polizia urbana, dei servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 2 Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale

1. La gestione dei servizi di igiene ambientale si attiene ai seguenti principi:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
 - garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature elettroniche, ecc.);
 - migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali sia obbligatoria od opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;
 - contenere i costi in relazione ai benefici derivanti.

Art. 3 Pianificazione

1. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio, alle diverse categorie di utenza, ed alle effettive richieste di erogazione.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'Art. 25 del regolamento tariffa, si considera non effettuata la raccolta quando il servizio di raccolta delle principali frazioni di rifiuto viene erogato ad una distanza superiore ai 2 Km in linea d'aria.

Art. 4 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 5 Classificazione dei rifiuti urbani

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani e assimilati vengono distinti secondo quanto disposto dalle norme vigenti Regionali e Statali. In particolare si fa riferimento all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 6 Rifiuti assimilati agli urbani:

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nella rispettiva delibera di assimilazione provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. Sono esclusi dall'assimilazione tutti i rifiuti non pericolosi provenienti dalle superfici operative delle attività artigianali e industriali (categorie 18 – 19 – 20 – 21 dell'allegato A del regolamento TARI) che rimangono speciali, restando conseguentemente a carico del produttore l'onere del relativo smaltimento, fatta eccezione dei rifiuti derivanti dagli uffici, mense, cucine, servizi igienici, spogliatoi, magazzini, sale mostra/esposizioni ed aree scoperte delle medesime utenze.

Art. 7 Gestione delle frazioni di rifiuto

1. Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento o trattamento delle diverse tipologie di rifiuto sono definite nelle specifiche schede contenute nel Piano Finanziario.

Art. 8 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato in tutto il territorio del Comune di Santorso.

2. Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa.

3. Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento e dal calendario della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati.

4. Rifiuto secco per le utenze domestiche e non domestiche : la raccolta obbligatoria del rifiuto residuo, deve essere effettuata solo ed esclusivamente con i sacchi/contenitori dotati di trasponder (Chip) forniti dal gestore e nel caso di sacchi devono essere ritirati presso l'apposito sportello in Comune con esposizione del rifiuto nella serata antecedente il giorno fissato per la raccolta;

5. Rifiuto secco (specificatamente pannolini per bambini e anziani): deve essere conferito, in sacchetti ben chiusi, negli appositi cassonetti dislocati sul territorio, dove solo gli utenti abilitati potranno accedervi, previo ritiro della chiave personale presso l'apposito sportello in Comune;

6. Rifiuto plastica lattine alluminio /banda stagnata per le utenze domestiche e non domestiche : la raccolta del rifiuto plastica/lattine/banda stagnata deve essere effettuata solo con i sacchi di colore azzurro e forniti dal Gestore presso lo sportello in Comune con esposizione del rifiuto nella serata antecedente il giorno fissato per la raccolta; per le Utenze non domestiche è previsto anche il possibile conferimento attraverso i contenitori stradali maxi Cube previo ritiro della chiave personale presso l'apposito sportello in Comune ;

7. Carta/cartone per le utenze domestiche : la raccolta viene effettuata attraverso il sistema del porta a porta con esposizione del rifiuto nella serata antecedente il giorno fissato per la raccolta. Nella evoluzione del servizio potranno essere forniti agli utenti appositi bidoncini per la raccolta della carta; per le utenze non domestiche è previsto anche il possibile conferimento attraverso i contenitori stradali maxi Cube previo ritiro della chiave personale presso l'apposito sportello in Comune ;

8. Rifiuto umido-organico. per le utenze domestiche e non domestiche :Il servizio per la raccolta del Rifiuto Organico è attivato obbligatoriamente per tutti i grandi utenti NON DOMESTICI/esercizi pubblici che producono scarti alimentari assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani. Sono allacciati obbligatoriamente al servizio pubblico anche gli utenti domestici che NON dichiarano esplicitamente entro i tempi previsti e le modalità indicate dal Comune di compostare in proprio gli scarti alimentari.

Il rifiuto organico deve essere raccolto in sacchetti a perdere realizzati con materiale idoneo e biodegradabile e deve essere conferito ben chiuso negli speciali cassonetti dislocati sul territorio denominati BIO-Point, chiusi a chiave, dove solo gli utenti abilitati potranno accedervi. Le utenze NON Domestiche che hanno scarse e modeste quantità di rifiuto organico potranno conferire lo stesso presso nei contenitori stradali BIO-Point dotati di chiave, i grandi produttori NON DOMESTICI sono invece dotati di contenitore personalizzato che dovrà essere esposto per le normali operazioni di svuotamento nei giorni e negli orari previsti per la raccolta di quel particolare rifiuto.

Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso l'ecocentro comunale.

9. **Vetro** per le utenze domestiche e non domestiche : la raccolta del rifiuto viene effettuata attraverso apposite campane stradali.

10. **Rifiuti sanitari taglienti contaminati** per le utenze domestiche :la raccolta del rifiuto viene effettuata attraverso il conferimento, da parte dell'utente, in appositi contenitori rigidi atti ed evitare punture accidentali da ritirare presso le farmacie convenzionate.

Art. 9 Attrezzature per la raccolta e viabilità

1. Il Gestore fornisce o, in alternativa, indica alle utenze le attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal Piano Finanziario. Ogni utenza che occupa o detiene un immobile è obbligata ad allacciarsi al servizio per la gestione integrata dei rifiuti. L'utente è obbligato a dotarsi delle attrezzature sacchi/contenitori previsti dal modello gestionale ed organizzativo del Comune per consentire dal un lato all'utente di conferire correttamente al servizio pubblico i rifiuti in modo differenziato, dall'altro di consentire al Gestore di rilevare puntualmente i dati sulla qualità, quantità dei rifiuti prodotti e dei relativi costi per adottare un sistema tariffario equo. La cura delle attrezzature fornite è a carico dell'utente salvo diversi accordi con il Gestore. L'utente è in particolare tenuto a mantenere puliti e decorosi i contenitori eventualmente in dotazione.

In tutto il territorio del Comune di Santorso è attivo un modello gestionale ed organizzativo che prevede sia l'utilizzo di sacchi che di contenitori con trasponder (Chip) per il riconoscimento elettronico dell'utenza durante le operazioni di svuotamento per l'ulteriore addebito in tariffa.

2. L'utente, nell'usare l'eventuale contenitore, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia e deve riconsegnarlo al Gestore nello stato in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso ordinario dell'attrezzatura. L'utente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso e la detenzione del bene consegnato.

3. Nel caso in cui sia previsto il conferimento con sacchi è obbligatorio l'utilizzo di modelli forniti dal gestore/comune.

4. Il servizio viene reso di norma nelle aree pubbliche o ad uso pubblico e, in caso di raccolta porta a porta, il conferimento deve avvenire la sera prima del giorno di raccolta ed in suolo pubblico, in un punto accessibile e con possibilità di manovra ai mezzi della raccolta e visibile anche in condizioni climatiche avverse. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto su aree, strade o pertinenze private l'esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra utente e Gestore.

5. In ogni caso l'utente, per le frazioni di rifiuto per le quali non è previsto l'utilizzo di contenitori, è tenuto a conferire il rifiuto prodotto non sfuso ed in modo che il peso della singola presa non sia superiore ai 15 kg, così da permettere all'operatore una movimentazione manuale nel rispetto delle prescrizioni del Testo Unico per la Sicurezza.

6. Le operazioni di raccolta dovranno avvenire in condizioni di sicurezza da parte dei mezzi e degli addetti. Nel caso fosse verificata la presenza di una o più delle condizioni di cui al seguente elenco il Gestore provvederà a valutare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori per lo svolgimento del servizio di raccolta:

- a. larghezza della carreggiata inferiore a mt. 2,7;
- b. senso unico di marcia;
- c. pendenza superiore all'8%;
- d. mancanza di protezioni laterali con accesso a scarpate superiori a mt. 2;

e. necessità di percorrere a piedi distanze superiori a mt.50 con movimentazione manuale dei carichi;

f. fondo stradale sconnesso.

7. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma precedente rilevasse la non sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori il servizio non verrà reso nelle aree interessate e il Gestore individuerà, in accordo con il Comune, le soluzioni organizzative alternative al normale servizio di raccolta atte a garantire comunque uno standard di qualità adeguato alle utenze coinvolte.

8. La mancata effettuazione del servizio nei casi di cui al precedente comma non dà diritto alla riduzione di cui all'Art. 25 del Regolamento della TARI.

Art. 10 Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta

1. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

2. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi. I servizi devono in ogni caso venire erogati con modalità tali da contenere il disagio dell'utente nei limiti del possibile.

3. Il Gestore è tenuto a recepire le richieste e le indicazioni dell'Amministrazione competente in merito al posizionamento su suolo pubblico delle attrezzature per il conferimento e la raccolta dei rifiuti. Le eventuali modifiche rispetto alla situazione esistente saranno concordate tra l'Amministrazione ed il Gestore.

4. Quando ciò non costituisca pericolo per l'igiene o per il pubblico decoro, il Gestore può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto ad informare l'utente del motivo di mancata raccolta.

5. Nel caso in cui un utente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati attraverso le chiamate al Numero Verde o in base ad altri riscontri oggettivi forniti al Gestore, ai fini della corretta commisurazione della tariffa ai sensi dell'Art. 25 del Regolamento della TARI, l'importo complessivo viene ridefinito attraverso una riduzione commisurata alla durata del disservizio, al numero di mancate raccolte e alla tipologia delle frazioni oggetto del disservizio, nella misura massima del 40% del totale, con riferimento all'anno solare. La richiesta di ridefinizione della tariffa dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall'inizio del verificarsi dei disservizi stessi pena la perdita del beneficio.

Art. 11 Autocompostaggio

1. Viene consentita e favorita la pratica dell'autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Il compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (verde e umido di cucina). Il compostaggio deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico e di proprietà del soggetto intestatario della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio rifiuti o di altro componente del nucleo familiare o in alternativa di proprietà del condominio. Soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal Comune.

2. Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
3. Ai fini della commisurazione della tariffa le utenze domestiche devono inoltrare al Comune specifica richiesta nei tempi e modi dallo stesso stabiliti.
4. E' facoltà del Comune rigettare la richiesta di cui al comma precedente se esistono inidoneità allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
5. Le abitazioni condominiali possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche copia della delibera dell'assemblea condominiale che consente l'attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell'unità richiedente.

Art. 12 Centro di raccolta

1. Il Centro di raccolta comunale è un'area presidiata ed allestita connessa e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e, ai sensi della normativa vigente, assimilati, conferiti in maniera differenziata anche attraverso il Gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Centro di raccolta è opportunamente recintato e custodito e conforme a quanto previsto dalle norme vigenti ed autorizzazioni, accessibile al pubblico in orari prestabiliti sulla base del contratto di servizi.
3. L'accesso alla struttura è permesso alle utenze domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa.
4. Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate del Centro di raccolta, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti.
5. Il Centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l'assistenza alle utenze conferenti. All'interno del Centro di raccolta il Gestore può eseguire attività di cernita e suddivisione del rifiuto conferito, allo scopo di razionalizzare le successive fasi di conferimento.
6. Gli utenti del servizio possono accedere al Centro di raccolta e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.
7. In ogni caso dovranno essere rispettate dagli utenti le indicazioni impartite dal gestore del centro di raccolta per l'accesso ed il conferimento dei rifiuti con particolare riferimento alle disposizioni fornite dagli addetti incaricati della guardiania del centro e contenute nel disciplinare di gestione del centro di raccolta, allegato e parte integrante del presente regolamento.

Art. 13 Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto

1. I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.

2. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, per evitare la dispersione del percolato.

3. Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti e per esigenze di ottimizzazione del trasporto, il Gestore, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali effettuare operazioni di trasbordo.

Art. 14 Destinazione dei rifiuti raccolti

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani residui conferiti al servizio avviene a cura del Gestore presso l'impianto in esercizio nell'ambito ottimale, o altri impianti autorizzati a norma di legge.

2. I rifiuti recuperabili sono destinati ad impianti di recupero e/o selezione individuati dal Gestore. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.

Art. 15 Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L'attribuzione di tali funzioni è condizionato al rispetto dei requisiti di legge da parte delle associazioni stesse.

2. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni, trasmesse per conoscenza al Gestore.

Art. 16 Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Comune autonomamente o per il tramite del Gestore, ma comunque in accordo con il Gestore, svolge campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all'occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.

Art. 17 Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato nel Piano Finanziario secondo le effettive necessità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o usuario.

2. All'interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
- e) i percorsi pedonali anche coperti.

Art. 18 Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, gli uffici comunali competenti individuano il posizionamento dei cestini stradali nel territorio comunale.

Art. 19 Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. Il Comune/Gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all'impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d'ufficio o su segnalazione degli utenti o degli uffici comunali, previa la definizione di specifici accordi con l'Amministrazione comunale sulle condizioni tecnico - economiche nel caso l'asporto non possa avvenire in concomitanza all'esecuzione del servizio ordinario di raccolta.

Art. 20 Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta e/o forniti dal Gestore e comunque previsti dalle modalità di raccolta contenute nel contratto di servizio.

2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Allo stesso fine gli uffici Comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al Gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento.

3. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 21 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente Art. 34 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

a) ordinaria attività cimiteriale;

b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:

- confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";

- depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;

- avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

4. Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Art. 22 Obblighi e divieti

1. La responsabilità del conferimento corretto del rifiuto urbano o assimilato ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo che deve rispettare le norme del presente regolamento.

2. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente.

3. Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:

- gli sportelli dei contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;

- il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica qualora previsti;

- nel caso il sistema di raccolta preveda il ritiro domiciliare, i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta;

- se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;

- chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;

- in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente regolamento;

- nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino

all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore;

- gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità;
- il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso; pertanto non è possibile conferire il rifiuto sfuso o in sacchi, salvo diversa indicazione del Gestore;
- le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.

4. In particolare è vietato:

- l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua, come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali (art. 192 del D.Lgs. 152/2006);
- l'abbandono e il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;
- il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
- è proibito anche il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri utenti, fatto salvo soluzioni diverse che devono essere espressamente autorizzate dal Comune;
- l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
- trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrando o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette;
- ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
- il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;
- mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio;
- il conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;
- il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
- il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
- il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;
- il conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi;
- il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

- introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore;
- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni impartite dal Comune in accordo con il Gestore;
- il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
- il conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta;
- l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;
- il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
- lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi;
- affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;
- il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;
- cedere a terzi le attrezzature personalizzate per la raccolta o comunque utilizzarle in modo improprio;

5. Non viene considerato abbandono:

- il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
- il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.

6. I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

7. All'interno delle strutture del Centro di raccolta è vietato:

- il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico o al di fuori del perimetro della struttura;
- il conferimento di rifiuto da parte di utenze non autorizzate o il conferimento, da parte di soggetti autorizzati, del rifiuto prodotto da altri;
- il conferimento di rifiuti non differenziati o comunque in difformità delle indicazioni dell'addetto alla guardiania del Centro di raccolta o delle istruzioni apposte in prossimità dei contenitori atti al conferimento.

TITOLO III – DISPOSIZIONE RELATIVE ALLA IDENTIFICAZIONE VOLUMETRICA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 23 Finalità

1. Il servizio introduce un nuovo modello gestionale ed organizzativo opportunamente integrato con tecnologie di identificazione elettronica dei contenitori/utenti per la quantificazione dei rifiuti prima di inviarli al recupero e/o smaltimento. Sono utilizzati a tale

scopo attrezzature, manufatti e prodotti che consentono di rilevare puntualmente la produzione volumetrica puntuale dei rifiuti conferiti dall'utente al servizio pubblico.

2. I dati raccolti, suddivisi nei diversi servizi offerti (utenze Domestiche e Non Domestiche) e nei diversi materiali raccolti sono finalizzati al monitoraggio ed al controllo prestazionale dei servizi introdotti nonché all'applicazione del modello tariffario previsto.

Art. 24 Codifica ed identificazione dei servizi

1. Tutti i sacchi e i contenitori per la gestione dei Rifiuto Secco Indifferenziato saranno codificati con un codice univoco assegnato ed applicato al contenitore stesso. La codifica e lo svuotamento dei singoli sacchi/contenitori permette di conoscere il grado di utilizzo del servizio da parte di ogni singola utenza.

2. Il codice elettronico contenuto nel trasponder sarà rilevato dal mezzo che effettua la raccolta opportunamente attrezzato anche per la contestuale registrazione sul computer di bordo dei dati puntuali di produzione, nonché della data, dell'ora ed di altre eventuali informazioni dello svuotamento.

3. Il gestore del servizio svuota i sacchi/contenitori personalizzati utilizzando il sistema di identificazione e garantendo il rispetto delle procedure previste per rilevare e memorizzare tutti i dati in modo corretto:

- posso essere svuotati solo i sacchi/contenitori dotati di trasponder e abilitati
- i sacchi conferiti fuori dai contenitori e/o non dotati di trasponder saranno raccolti e controllati al fine di individuare colui che ha fatto l'infrazione per procedere successivamente con richiami personali e/o l'elevazione di eventuali sanzioni da parte di personale preposto.

Art. 25 Obblighi del Gestore

1. I sacchi/contenitori personalizzati previsti per la raccolta dei rifiuti residui dovranno essere identificati e svuotati nel rispetto delle specifiche previste dalle procedure del sistema elettronico di identificazione installato e dalle modalità operative indicate dal Comune, tramite idonei automezzi salvo casi di forza maggiore. In tali casi il gestore si deve impegnare ad effettuare il servizio di raccolta nel minor tempo possibile e comunque entro e non oltre il servizio successivo.

2. Il Gestore è obbligato a fare il controllo periodico degli standard di qualità previsti dal sistema di identificazione.

TITOLO IV – ACCERTAMENTI SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 26 Controlli ed accertamenti

1. Il Gestore/Comune svolge attività di controllo e accertamento delle somme dovute sulla tariffa ambientale sui rifiuti. L'attività ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati a presupposto dell'applicazione della tariffa e il pagamento della stessa. L'attività di controllo è svolta tramite la consultazione incrociata delle banche dati disponibili presso il Gestore/Comune, (controllo ordinario) e tramite attività ispettive esterne e verifiche sul territorio (controllo straordinario). Altre forme di controllo possono essere realizzate previo accordo tra Gestore e Comune.

2. Il Comune, per mezzo degli organi di polizia locale, è tenuta a svolgere attività di controllo e accertamento del rispetto da parte degli utenti e degli operatori degli obblighi concernenti i servizi di igiene ambientale e delle norme generali di igiene e decoro previsti dal presente regolamento. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del regolamento.

3. In ogni caso, il Comune/Gestore comunica tempestivamente all'autorità di polizia competente ogni fatto relativo alla violazione di norme di legge di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. La polizia comunale è tenuta a intervenire e dare riscontro alle segnalazioni del Comune/Gestore inerenti il mancato rispetto della Legge o delle norme del presente Regolamento.

Art. 27 Poteri del Gestore nell'attività di controllo (laddove sia affidata anche la gestione della tariffa)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento di cui al precedente articolo, il Gestore può con atto motivato richiedere all'utente del servizio, al proprietario dell'immobile o a chi ha effettuato la comunicazione le seguenti informazioni:

- chiarimenti relativi al contenuto delle comunicazioni presentate;
- notizie relative alle caratteristiche dei locali o aree, ai soggetti proprietari, conduttori o occupanti a qualsiasi titolo gli stessi, agli acquirenti e venditori in caso di compravendita;
- documenti comprovanti la veridicità del dichiarato e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili, o documenti necessari all'accertamento;
- documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti;
- altra documentazione utile o necessaria al fine di accertare fatti o notizie utili al procedimento di controllo.

2. Se necessario, il Gestore può invitare i soggetti di cui al comma precedente a presentarsi personalmente per fornire prove e chiarimenti. Il Gestore può inoltre, per il tramite di personale autorizzato, effettuare verifiche sul territorio, all'interno e all'esterno degli immobili e delle aree pubbliche o private.

3. Il Comune anche attraverso il Gestore promuove forme di controllo rivolte sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche sull'effettiva e corretta differenziazione dei rifiuti e in generale sulla veridicità delle dichiarazioni atte ad ottenere le rispettive riduzioni. In caso di non corrispondenza al vero o comunque non ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento l'utente interessato decade dal diritto alle correlate agevolazione e riduzioni.

4. L'accesso ad aree private e immobili adibiti a domicilio privato può avvenire solamente con il consenso del proprietario o del conduttore e comunque della persona fisica che ha domicilio nell'immobile. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento è effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile e produce effetto fino alla presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato.

5. Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta o rifiuti di consentire l'accesso in aree private quando l'attività di accertamento sia funzionale ad una riduzione tariffaria o sia comunque fatta nel suo interesse, perde il beneficio con effetto retroattivo.

Art. 28 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 la sanzione

amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

2. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

Art. 29 Recupero spese

1. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della tariffa, nonché le spese sostenute per l'attività di accertamento e applicazione delle sanzioni sono addebitate all'utente stesso.

2. Sono inoltre addebitate a chi si è reso responsabile della violazione le spese necessarie per la bonifica, il ripristino o la pulizia dei luoghi che si siano resi necessari a causa del comportamento illecito sanzionabile ai sensi della legge o del presente regolamento.

Art. 30 Autotutela

1. Il Comune e/o il Gestore possono in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei fattori sotto elencati. Qualora dall'analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Gestore o il Comune possono annullare il provvedimento. I fattori da valutare sono:

- grado di probabilità di soccombenza;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o al Gestore, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- doppio addebito;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- evidente errore logico di calcolo;
- evidente errore sul presupposto dell'addebito.

Art. 31 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.

2. Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione regolamentare con esso incompatibile.

ALLEGATO “A”

Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti di tali materiali;
- rifiuti ingombranti e scarti di qualsiasi natura e genere purché non pericolosi;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, oli vegetali e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner;
- vaglio (ovvero rifiuti provenienti dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue) e altri rifiuti solidi rimossi lungo la rete fognaria;
- rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell'ambito della normale attività di “manutenzione” del territorio.

ALLEGATO “B”

Disciplinare per la gestione e l'utilizzo del centro di raccolta

A. Oggetto

1. Il presente disciplinare ha per oggetto la gestione e l'utilizzo del Centro di raccolta definito dall'Art. 12 del presente Regolamento;
2. La realizzazione del Centro di raccolta viene eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia; il Centro di raccolta è allestito e gestito in conformità a quanto previsto dal DM 08/04/2008 e s.m.i.
3. Il Centro di raccolta costituisce un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziato dei rifiuti ed ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute.

B. Definizioni Gestore: il soggetto che garantisce la gestione del Centro di Raccolta nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, protezione e tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Il soggetto gestore garantisce, inoltre, la sorveglianza del centro, come definito nella DGRV 3043 del 20/10/2009 al punto 5.

Affidatario: il soggetto o i soggetti incaricati dal gestore per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Servizio di guardiania e controllo: il soggetto incaricato alle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del Centro di Raccolta come disciplinato dal DM 08/04/2008 e s.m.i. all.1, punto 4.3.

Responsabile Tecnico: il soggetto, nominato dal gestore iscritto nella categoria 1 dell'Albo Gestori Ambientali per l'attività di "gestione dei centri di raccolta", avente i requisiti stabiliti per la categoria 1 dall'Albo Gestori Ambientali; garantisce il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria ed il mantenimento dell'idoneità delle strutture utilizzate, inoltre garantisce ed attesta la formazione e l'addestramento del personale addetto al centro di raccolta.

Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

C. Rifiuti conferibili presso il centro di raccolta

1. Le tipologie dei rifiuti raccolte presso il centro di raccolta, da conferire in modo differenziato, devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale ed alle autorizzazioni provinciali vigenti.
2. La lista dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta è indicata su apposita segnaletica esposta all'ingresso dell'area e/o in prossimità di contenitori posizionati all'interno del centro di raccolta.
3. Il gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti da accettare al centro di raccolta, secondo gli eventuali indirizzi dell'Autorità d'Ambito e previo assenso della Provincia Competente e dell'Amministrazione Comunale.
4. E' vietato il conferimento di rifiuto secco residuo non riciclabile, proveniente da qualsiasi utenza, salvo i casi preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 della DGRV 3043 del 20/10/2009.
5. Sono vietati alle utenze **non domestiche** tutti i conferimenti presso il centro di raccolta. Gli utenti non domestici potranno servirsi di servizi dedicati concordati con il soggetto gestore ed autorizzati dallo stesso.

6. Al fine di consentire il corretto funzionamento del Centro di Raccolta, le varie tipologie di rifiuti saranno accettate compatibilmente con le capacità di ricezione dei singoli contenitori presenti all'interno della stessa. Sulla base degli specifici accordi vigenti con l'Amministrazione comunale potranno essere fissati dei limiti massimi di quantità conferibili per le diverse tipologie di rifiuto.

D. Accesso al centro di raccolta.

1. Il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta deve essere effettuato a cura del produttore. Il rifiuto deve giungere al centro di raccolta già adeguatamente separato nelle diverse tipologie merceologiche, al fine di ridurre i tempi di permanenza degli utenti all'interno dell'area. E' vietato miscelare e selezionare i rifiuti.

2. Possono accedere al centro di raccolta **esclusivamente gli utenti con residenza** nel Comune di Santorso.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare procedure di controllo ed individuazione automatica (es. consegna di tesserini identificativi agli utenti che conferiscono nel centro di raccolta e misurazione degli scarichi) al fine di monitorare l'accesso al centro di raccolta e quantificare il rifiuto conferito anche con l'addebito di una specifica tariffa vantaggiosa ai soggetti conferitori.

E. Divieto di conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nel centro di raccolta Comunale non possono essere conferiti rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

F. Apertura del centro di raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti esclusivamente nei giorni feriali negli orari concordati con l'amministrazione comunale ed apposti al di fuori del centro di raccolta.

2. Eventuali modifiche, anche temporanee, potranno essere disposte per giustificati motivi previo accordo con l'Amministrazione Comunale e comunicate agli utenti mediante avviso posto davanti al centro di raccolta e nelle locandine comunali.

3. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Gestore del Servizio.

G. Modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi di norma tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione prevista da Gestore ed Amministrazione Comunale per l'accesso e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

2. L'autovettura che deve accedere al centro di raccolta deve tenere il motore spento durante il tempo di eventuale attesa all'esterno del centro di raccolta e durante le operazioni di conferimento.

3. L'addetto al servizio di guardiania e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti alla lettera C o in difformità alle norme del presente regolamento. L'addetto al servizio di guardiania ha inoltre facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio del centro di raccolta.

4. I rifiuti devono essere scaricati direttamente ed immediatamente negli appositi contenitori o spazi a cura dell'utente; qualora l'utente dovesse conferire diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Tale operazione di differenziazione deve essere fatta dall'utente prima di accedere al centro di raccolta.
5. Gli eventuali sacchi devono essere conferiti ben chiusi. E' richiesto possibilmente l'utilizzo di sacchi trasparenti o semitrasparenti per il conferimento dei rifiuti, al fine di facilitare le operazioni di controllo.
6. Gli utenti sono obbligati ad avvisare il personale stesso in tutti i casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza del presente Regolamento da parte di altri utenti, ecc.).
7. Sono consentiti l'accesso e la permanenza all'interno del centro di raccolta agli utenti autorizzati al conferimento, per il tempo strettamente necessario alle operazioni e in numero non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.
8. Qualora il peso del rifiuto non consenta la movimentazione/conferimento autonomo dello stesso, si consiglia l'utente di recarsi al centro di raccolta con una persona di supporto. E' consigliato indossare calzature idonee per i conferimenti al Centro di Raccolta (chiuse davanti, con suola antiscivolo, no ciabatte, no infradito).
9. Eventuali bambini e/o animali domestici, per motivi di sicurezza dovranno restare all'interno delle vetture che accedono al centro di raccolta.

H. Norme di comportamento

1. L'addetto al servizio di guardiania e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme.
2. L'utente deve rispettare la segnaletica presente all'interno del centro di raccolta.
3. L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiania e controllo nel rispetto del presente regolamento.
4. L'utente deve utilizzare solo i mezzi disponibili ed idonei presenti nel centro di raccolta per accedere ai contenitori (scale, rampe).
5. Per la movimentazione di rifiuti pericolosi o tali da comportare rischio di taglio o abrasione, si consiglia l'utente di utilizzare idonei guanti protettivi durante la movimentazione del carico.

I. Compiti del Gestore

1. Compete al gestore del centro di raccolta mettere a disposizione dell'affidatario e del personale preposto al servizio di guardiania tutte le opere e le attrezzature necessarie per la gestione del Centro. Il Gestore dovrà garantire l'idoneità delle attrezzature fornite, la fornitura dei dispositivi di protezione laddove richiesti, la fornitura dei sistemi di sicurezza laddove necessari ai sensi della normativa vigente.
2. La manutenzione straordinaria delle opere e delle attrezzature, gli interventi di carattere non ordinario necessari al rispetto delle prescrizioni normative nonché l'eventuale sostituzione di contenitori deteriorati sono in capo al Comune ove esplicitamente previsto dal contratto di gestione.
3. L'eventuale lavaggio e disinfezione dei contenitori siti nel centro di raccolta è a carico del Gestore e verrà eseguito secondo le frequenze previste dal contratto di servizio con il Comune.
4. Sarà compito del Gestore provvedere allo sfalcio dell'erba e al diserbo dell'area.
5. Compete al Gestore la vigilanza circa il corretto comportamento dell'Affidatario e del personale addetto alla guardiania.

6. E' compito del Gestore mettere a disposizione quanto necessario per la gestione delle emergenze (estintore e kit di primo soccorso). Per emergenze che si verifichino in orario di chiusura del centro di raccolta, il Gestore deve mettere a disposizione un numero telefonico per assicurare la necessaria reperibilità.

J. Compiti dell'Affidatario

1. È di competenza dell' Affidatario:

- a. la movimentazione e il trasporto dei rifiuti raccolti nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 3 della lettera A.
- b. comunicare al Gestore le eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta.
- c. mettere in atto tutte le iniziative e gli adempimenti richiesti dal Gestore.

K. Compiti del servizio di guardiania e controllo

1. Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti e di Dispositivi di Protezione Individuale idonei (indumenti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica e guanti) e deve svolgere le seguenti mansioni:

- a. controllo dell'osservanza delle norme di legge, del presente regolamento, e delle istruzioni o direttive impartite dal Gestore;
- b. segnalazione di ogni e qualsiasi abuso/difformità/disfunzione al Gestore del centro di raccolta;
- c. segnalazione al Gestore dell'eventuale presenza di rifiuti abbandonati, ivi compresi rifiuti pericolosi, nelle aree esterne all'impianto;
- d. comunicazione al Gestore in merito ad eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta e migliore gestione del centro di raccolta;
- e. Mantenimento dell'area del centro di raccolta e della zona limitrofa in condizioni di ordine, sicurezza, fruibilità ed efficienza segnalando, per quanto di competenza, al gestore gli interventi necessari;
- f. Informazione, con opportuno preavviso, dell'Affidatario circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
- g. Controllo della qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ciascun utente fornendo ai soggetti che accedono al centro di raccolta tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento.

2. Il personale adibito al servizio di guardiania e controllo deve inoltre garantire che:

- a. sia gestito in maniera appropriata il rapporto con gli utenti segnalando al Gestore eventuali situazioni critiche ed evitando ogni conflitto.
- b. l'apertura e la chiusura del centro di raccolta avvenga negli orari prefissati;
- c. vi sia presenza costante di personale addetto alla guardiania durante l'apertura del centro di raccolta;
- d. siano controllate puntualmente le generalità dei conferenti, eventualmente tramite apposito supporto informatico (Ecocard) e/o altro sistema cartaceo o non, se previsto, in modo da assicurarsi che gli utilizzatori abbiano effettivo diritto a scaricare nell'area, facendo eventualmente attendere all'esterno i successivi utenti ed impedendo l'accesso a persone non autorizzate;
- e. siano registrate le quantità conferite dagli utenti ove previsto;
- f. i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio.

- g. l'accesso nell'area interna del centro di raccolta avvenga per il numero massimo di utenti presenti contemporaneamente comunicato dal Gestore e comunque in modo tale da non compromettere il conferimento e la fruibilità del centro di raccolta in condizioni di sicurezza per i soggetti presenti all'interno del centro stesso;
- h. sia consegnata sempre apposita ricevuta cartacea del materiale conferito, laddove sono previsti addebiti;
- i. sia fornito soccorso alle persone in particolare difficoltà per lo scarico e la separazione di materiali voluminosi e pesanti.
- j. Sia fornito tempestivo soccorso alle persone presenti nel CDR in caso di emergenza di carattere sia sanitario, sia antincendio, utilizzando l'apposita dotazione fornita dal Gestore.

L. Rimostranze

- 1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti al responsabile del servizio di guardiania e controllo che dovrà riferirne il contenuto al Gestore.
- 2. Eventuali reclami dell' Affidatario devono essere comunicati per iscritto al Gestore.

M. Divieti

- 1. E' vietato:
 - a. fumare all'interno del centro di raccolta;
 - b. abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno del centro di raccolta;
 - c. depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - d. depositare rifiuti della tipologia diversa da quella cui il contenitore è destinato o non adeguatamente confezionati, ardenti, liquidi, ecc.;
 - e. lanciare rifiuti dall'esterno all'interno del centro di raccolta anche se dentro gli appositi contenitori;
 - f. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
 - g. conferire rifiuti con l'ausilio di attrezzature proprie (ribaltabili, muletti, gru) salvo differente esplicita autorizzazione dell'operatore addetto alla guardiania;
 - h. cernire, rovistare all'interno dei contenitori, prelevare rifiuti o loro parti;
 - i. superare le barriere presenti nel centro (parapetti);
 - j. scaricare rifiuti da parte di utenze non autorizzate ad accedere al centro di raccolta ai sensi della lettera C;
 - k. scaricare rifiuti diversi dalle tipologie previste alla lettera C;
 - l. danneggiare e/o imbrattare le strutture e dei contenitori presenti nel centro di raccolta;
 - m. effettuare operazioni di smontaggio;
 - n. asportare rifiuti dal centro di raccolta.
 - o. conferire rifiuti incandescenti, ad alta temperatura o in fase di combustione.
 - p. introdursi nei contenitori dei rifiuti
 - q. rompere i rifiuti fragili che possono generare proiezione di schegge (vetro, ceramica, tubi neon, sanitari...)

N. Controlli

- 1. Il servizio di guardiania e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente disciplinare, segnalando per iscritto le infrazioni rispetto alle regole previste dalla

normativa vigente e dal presente regolamento agli enti competenti all'emissione delle relative sanzioni.

2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente disciplinare.

3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili, nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

4. Nel caso di abbandono dei rifiuti in aree pubbliche all'esterno del centro di raccolta, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Gestore tramite l'affidatario o il servizio di guardiania provvede allo sgombero ed al successivo trattamento/smaltimento addebitando i relativi costi al Comune